

AGGIORNAMENTO FAQ V BANDO DEL 24 GIUGNO 2022

Quesito 210 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 le spese di acquisto di attrezzature possono essere fatturate e pagate prima della presentazione della domanda? anche a titolo di prenotazione della stessa?

R: Si rimanda alla FAQ n. 61.

Quesito 211 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Si chiede se un beneficiario che ha già installato un impianto fotovoltaico per la produzione dell'energia possa effettuare un investimento avente ad oggetto l'acquisto di accumulatori per l'ottimizzazione dell'attuale sistema e, in caso affermativo, se tale investimento debba rientrare tra gli investimenti di cui alla Tabella 1A dell'Allegato A – Investimenti nella produzione agricola primaria, oppure nella Tabella 5A dell'Allegato A – Aiuti in esenzione.

R: Si rimanda alla FAQ n. 51. Si specifica, inoltre, che gli investimenti ammessi in Tab. 5A art. 41, riguardano i costi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale. In tal senso, vengono riconosciuti i costi degli investimenti supplementari necessari a raggiungere tale scopo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto già esistente. La mera sostituzione di componenti per mantenere e/o ripristinare l'efficienza dell'impianto non persegue nessuno degli obiettivi indicati al punto 143 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Quesito 212 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)

Relativamente al V bando filiera Mipaaf si pone il seguente quesito: Una SNC attiva con il seguente codice ATECO: Codice: 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina vorrebbe partecipare ad un contratto di filiera presentando un investimento per la realizzazione di:

- due frantoi

- completamento di un immobile dove collocare i due frantoi per lo svolgimento dell'attività di produzione di olio.

Il codice ateco 10.41 (Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria) sarebbe attivato dopo avere realizzato l'investimento ed al momento della presentazione sarebbe un codice non attivo. Questo soggetto può essere un beneficiario diretto e partecipare alla filiera con il suo investimento?

R: Fermi restando i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2 dell'Avviso che il Soggetto beneficiario deve possedere all'atto di presentazione della domanda, l'investimento potrà comportare una variazione del codice Ateco che non alteri i requisiti di cui al citato articolo 3 e

all'articolo 4 dell'Avviso. Si specifica che all'atto della presentazione della proposta definitiva deve essere inviata la visura aggiornata, da cui si evinca la coerenza con l'investimento da realizzare.

Quesito 213 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Il 10% relativo all'acquisto di terreni è riferito alla somma di tutti gli investimenti in tabella 1A o fa riferimento solo agli investimenti riconducibili al punto 1 della stessa tabella (Allegato A dell'Allegato 6 dell'avviso)? Ad esempio, nel caso vi fossero i seguenti investimenti: acquisto di un trattore per € 80.000,00 , realizzazione di nuovi vigneti per € 500.000,00, il 10% si calcola su un totale di 580.000,00 € e quindi sul totale di tutti gli investimenti in tabella 1° oppure sull'importo di € di 500.000,00, ovvero solo sugli investimenti specifici per la piantumazione del nuovo vigneto riconducibili al punto 1 della tabella 1A?

R: Si rimanda alla FAQ n. 130.

Quesito 214 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Nell' allegato All_2_Scheda_Programma_Contratto_di_filiera.docx, nella tabella 9.1 "Piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento" che indica il dettaglio dei fabbisogni, compaiono solo i valori di Tab.1, 3, 4A e 5A mentre nel capitolo 6. "Programmi degli interventi delle Spese" sono presenti le tabelle 1A, 2A, 3A, 4A, 5A (di fatto, le Tab 1 e 3 non sono presenti nel documento). Potreste cortesemente chiarire i valori di quali tabelle sono da inserire nella tabella del par. 9.1?

R: Si tratta di un errore di battitura, ma le tabelle 1 e 3 fanno riferimento alle Tabelle 1A e 3 A dell'Allegato A.

Quesito 215 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

La nota “1” alla tabella 5 A in corrispondenza dell'art. 41 prevede incrementi percentuali dell'intensità massima nei seguenti casi “L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato”. Si chiede quali siano le aree territoriali che rispondono ai requisiti dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c del Trattato dell'UE.

R: Con riferimento all'individuazione delle zone ammesse all'art. 107.3 a) del TFUE, si rimanda alla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2/12/2021 che approva il regime di Aiuti SA.100380 (2021/N) e la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 .

Per quanto concerne, invece, l'individuazione delle aree ammesse all'art. 107.3 c) del TFUE, si rimanda alla Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1545 final del 18/3/2022 che approva il regime di Aiuti SA.101134 (2021/N) e modifica la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 .

Quesito 216 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei programmi e dei progetti”)

In termini di punteggi di merito ai fini della graduatoria delle domande, l’Art. 9, comma 4 dell’Avviso, nell’ambito del terzo gruppo di Punteggi (“3. Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari”) assegna 5 punti nel caso di adesione del Soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del Prodotto:

- *Certificazione biologica,*
- *Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)*
- *Etichettatura volontaria (Indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del Reg. (UE) 1924/2006)*

Si chiede se analogo punteggio possa essere riconosciuto, data la estrema rilevanza in termini di qualificazione del prodotto ma anche una marcata sostenibilità ambientale dei relativi disciplinari, alle produzioni certificate come DOP, IGP, STG, oppure DOC, DOCG per i vini. In caso contrario si chiede se le produzioni alimentari o vinicole contraddistinte dalle predette certificazioni (denominazioni di origine o indicazioni geografiche/territoriali) possano essere riconosciute almeno in termini di “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità del presente avviso”, con l’attribuzione prevista di 2 punti

R: Ferme restando le disposizioni di cui all’Avviso e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, non è possibile esprimere una valutazione a priori sulle fattispecie descritte. In ogni caso, si rappresenta che ogni valutazione, ivi compresa quella di coerenza della certificazione volontaria, è demandata, ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 217 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Il bando prevede “ Le domande di accesso potranno essere presentate entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 maggio 2022 o, se successiva, dalla operatività della piattaforma informatica web messa a disposizione dall’Amministrazione. Le domande presentate dopo l’ora e la data indicata non sono ritenute ricevibili. Alla domanda (Allegato 1) deve essere allegata la seguente documentazione”. Ciò significa che l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 23 settembre 2022?

R: Si veda la comunicazione relativo al rinvio della data della presentazione delle domande, pubblicata sul sito istituzionale, <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066>.

Quesito 218 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

È possibile identificare una filiera che parta dalla produzione agricola delle foraggere e arrivi alla produzione del formaggio, coinvolgendo quindi aziende che producono erba medica, essiccatoi, ma anche stalle e caseifici?

R: Non si ravvisano motivi ostativi.

Quesito 219 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

È possibile identificare una filiera che accorpi settori anche distanti, che si unificano per le attività di commercializzazione (es: olio e formaggi)?

R: La normativa di riferimento non caratterizza i contratti di filiera per comparto, ma richiede che la filiera agroalimentare e/o agroenergetica si sviluppi nel Programma, attraverso i diversi segmenti di cui si compone (produzione, trasformazione, commercializzazione e ricerca) in modo integrato con investimenti a carattere interprofessionale nonché complementari e capaci di contribuire ad una stabile integrazione tra i soggetti della filiera. Non si ravvisano, pertanto, motivi ostativi.

Quesito 220 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Una singola azienda può partecipare a più progetti di filiera, afferenti a diversi settori?

R: Il medesimo Soggetto beneficiario potrà partecipare a più Programmi di filiera, che abbiano anche elementi di continuità, a condizione che non vi sia una duplicazione degli interventi proposti né un’elusione dei limiti tabellari.

Quesito 221 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei programmi e dei progetti”)

Le tabelle di valutazione degli ambiti 2 e 3:

A) hanno come oggetto per il calcolo i “Progetti”?

B) queste valutazioni hanno un impatto sui “Programmi”?

C) come si pesa questa valutazione?

R: L’ambito di valutazione 2 verifica la coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. L’ambito di valutazione 3, invece, afferisce all’adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal Soggetto beneficiario (rispetto alla specifica attività prevista dal Programma). I punteggi riconosciuti a valere sui progetti impattano sul punteggio complessivo attribuito al Programma, come riportato all’articolo 9 comma 3 dell’Avviso, e ciascuna valutazione utilizza i parametri associati ai criteri indicati.

Quesito 222 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei programmi e dei progetti”)

Nel caso del punto “sistemi di qualificazione” (biologico-SQNPI – etichettatura) basta la mera certificazione oppure occorrono delle percentuali di prodotto?

R: No, non occorrono percentuali di prodotto.

Quesito 223 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Costo per impianti aventi ad oggetto la produzione di energie rinnovabili:

A) è ammissibile per tutte le categorie di impresa, o solo per le PMI?

B) vi sono in merito distinzioni tra aziende di commercializzazione e aziende agricole di produzione primaria?

R: Si rimanda alla FAQ n. 51. Inoltre, si richiama la tabella 1 dell'articolo 6 dell'Avviso in cui le Grandi imprese sono escluse dagli investimenti di cui alla Tabella 5A.

Quesito 224 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Impianti fotovoltaici:

A) Sono ammissibili i costi per impianti?

B) Esiste un limite di potenza e/o un limite circa l'utilizzo in autoconsumo/vendita dell'energia?

C) Sono ammissibili impianti di cogenerazione?

D) Con gli stessi limiti degli impianti da energie rinnovabili?

Ra: Si. Si rimanda alle FAQ n. 51 e n. 82.

Rb: Ai fini delle presenti agevolazioni ciò che rileva è il conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente (investimenti in Tab.5A art. 41) o almeno uno degli obiettivi di cui al punto 143 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Rc e Rd: Sono ammissibili nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli impianti di energia rinnovabile di cui all'art. 41 del Regolamento (UE) n.651/2014.

Quesito 225 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Le intensità di aiuto per le aziende che faranno investimenti in Marche ed Umbria saranno quelle previste per le regioni del Sud e delle Isole o quelle del Centro-Nord?

R: Si rimanda alla FAQ n. 165.

Quesito 226 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Vista l'eccezionalità della situazione e lo slittamento del termine di apertura del portale per la presentazione dell'istanza (ci sono molte aziende che devono da mesi iniziare degli investimenti e stanno ritardando l'inizio dei lavori, incappando peraltro in una importante lievitazione dei costi, Si potranno considerare ammissibili le spese sostenute a partire dal 23 maggio (data prevista inizialmente come apertura del portale)?

R: Si rimanda alla FAQ n. 61.

Quesito 227 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

È possibile chiedere se in merito ai Contratti di filiera (V bando) sia già accessibile la piattaforma di accesso alle agevolazioni o lo sarà solo dal 24 giugno prossimo?

R: Si rimanda alla FAQ n. 217.

Quesito 228 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Gli Allegati n. 3-4-5 del V Bando sono da compilare singolarmente per ogni soggetto beneficiario?

R: Si conferma quanto riportato nel quesito e si rimanda all’elenco della documentazione che il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, di cui all’articolo 7 dell’Avviso.

Quesito 229 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)

La società commerciale con codice Ateco prevalente 46.22 (Società Commerciale ingrosso Fiori e Piante), può essere soggetto proponente o soggetto beneficiario?

R: Sulla base delle informazioni fornite la società rappresentata può essere un soggetto beneficiario. Sempre sulla base delle informazioni fornite, la società rappresentata come “ commerciale” non sembrerebbe rientrare in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 3 comma 1 dell’Avviso.

Quesito 230 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

La società di logistica con codice Ateco prevalente 49.41 e la società di distribuzione prodotti antiparassitari e servizi di assistenza all’agricoltura (codice Ateco 46.75.01) possono essere soggetti beneficiari? se “no” in che misura possono partecipare al contratto di filiera??

R: Si rimanda alla FAQ n. 185.

Quesito 231 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nell’avviso al paragrafo 6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, al punto 8. si riporta quanto segue: "Per gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Tabella 1 A dell’Allegato A al Decreto) e per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari (Tabelle 2 A e 5 A dell’Allegato A al Decreto) l’ammontare dei mezzi apportati dal Soggetto beneficiario non può essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili; a tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario." Tale limitazione del 25% è rapportata al totale investimento compreso l’IVA ? Come deve essere dimostrato?

R: Il 25% è calcolato sulla base dell’investimento complessivo, compreso di IVA, laddove questa sia ammissibile, come rappresentato all’art. 5 comma 10 dell’Avviso.

Quesito 232 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei programmi e dei progetti”)

In riferimento alla risposta al Quesito 60, dove all’ambito di valutazione di adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal soggetto beneficiario nei parametri si parla di adesione da parte del soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto: Si chiede se sia sufficiente, ai fini del riconoscimento del punteggio, che, all’atto di presentazione della domanda di aiuti, il soggetto beneficiario dimostri di aver presentato la richiesta di adesione al sistema di certificazione e/o la certificazione già posseduta di un prodotto agricolo che in ambito dell’accordo di filiera non avrà nessun beneficio. Es. se il beneficiario possiede una certificazione BIO per la produzione olivicola ma la filiera è indirizzata verso altro prodotto, tale punteggio viene comunque riconosciuto?

R: Il criterio di valutazione indicato è strettamente correlato all’adeguatezza e alla coerenza del requisito. Pertanto, la certificazione relativa a un prodotto non valorizzato nel Programma presentato non assegna un punteggio. In ogni caso, si rappresenta che ogni valutazione è

demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 233 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Con riferimento ai titoli di disponibilità degli immobili in cui sarà realizzato il progetto indicati all'art 7 comma 2 punto d) dell'avviso, si richiede: quali caratteristiche debba avere l'opzione di acquisto”.Se il comodato d'uso gratuito è titolo di disponibilità considerato idoneo.

R: L'opzione di acquisto deve contenere tutti gli elementi propri della compravendita e a questi si aggiunge la clausola relativa alla durata dell'opzione di acquisto. L'atto deve essere sottoscritto per atto pubblico notarile. Il comodato d'uso gratuito, attesa la previsione di cui all'art. 1809 (II comma, c.c.), non rientra tra i titoli di disponibilità idoneo in quanto, pur in presenza di un termine, è facoltà del comodante esigere la restituzione immediata dell'immobile.

Quesito 234 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)

Si richiede se una “Start up innovativa”, iscritta nell'omonima sezione del Registro imprese, può essere da sola soggetto beneficiario di un progetto di ricerca (tabella 4A).

R: Premesso che la start up innovativa deve possedere all'atto della presentazione della domanda i requisiti di cui all'art. 3 comma 2 dell'Avviso, si rimanda alle FAQ n. 43 e 45 per le specifiche relative agli investimenti in Tabella 4A.

Quesito 235 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Si chiede di chiarire se, in presenza di Finanziamento agevolato, l'ammontare del Finanziamento bancario sia sempre pari al 50% dell'ammontare complessivo del Finanziamento (come indicato all'articolo 6.3 dell'Avviso) ovvero se la componente di Finanziamento bancario possa essere fissata anche su una percentuale superiore al 50% (come indicato all'articolo 6.5 lettera a) dell'Avviso, che indica che la quota di Finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50%).

R: Nell'ambito del Finanziamento, il Finanziamento bancario deve essere almeno pari al 50% e, pertanto, può essere richiesto anche in misura superiore fermo restando che in presenza di finanziamento agevolato deve essere osservata la regola del *pari passu* per la quale le tue tipologie di finanziamento hanno pari importo.

Quesito 236 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Si chiede di confermare che il differenziale tra la percentuale massima di Contributo in Conto Capitale richiedibile ai sensi dell'articolo 6.4 dell'Avviso e le intensità massime di aiuto di cui all'Allegato A del Decreto può essere in tutto o in parte assorbita anche attraverso il ricorso alla componente di aiuto addizionale concessa nella forma di Finanziamento agevolato, calcolata ai

sensi dell'articolo 6.7 dell'Avviso, tenuto conto che la quota di Finanziamento agevolato è erogata al tasso fisso dello 0,5%.

R: Sì, si conferma.

Quesito 237 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Al punto 5 del Bando (Investimenti e spese ammissibili) al n. 12 si dispone che: «Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria». Negli allegati al Decreto si ammette invece l'acquisto di beni in leasing. Come debbono interpretarsi tali disposizioni apparentemente contrastanti? Nel caso in cui l'acquisto in leasing fosse consentito sarebbe possibile ipotizzare anche operazioni di leasing immobiliare? Il finanziamento in leasing (immobiliare e non) potrebbe essere utilizzato a copertura della quota a carico del 25%?

R. Il contratto di leasing previsto per gli investimenti nelle Tabelle 1A e 2A (voce 1 - beni immobili - necessariamente acquisitivo, avente cioè la finalità di acquisto del bene), ai sensi dei punti 40 e 49 del Regime di Aiuti SA 42821 prevede la non ammissibilità, tra gli altri, dei costi diversi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. I costi diversi connessi al contratto di leasing restano coperti con mezzi propri. Per l'acquisto di attrezzature e macchinari, invece, è possibile il solo ricorso all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto, fino a un massimo del loro valore di mercato.

Quesito 238 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

La nota a) del paragrafo 2.1 dell'allegato 6 Spese Ammissibili precisa che è ammissibile l'acquisto del “suolo aziendale, fino ad un massimo del 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione e sue sistemazioni. L'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;

- esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi del Progetto; considerato che l'articolo 69 comma 3 lettera b del Regolamento n. 1303/2013 prevede la seguente deroga al limite del 10% Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente.

Si chiede conferma che qualora il terreno ricada nelle succitate fattispecie (siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici) la percentuale possa essere aumentata al 15% sempre applicando il metodo previsto nel IV bando (costo investimento, al netto del costo terreno e delle spese generali diviso 9).

R: Il Regolamento richiamato disciplina norme specifiche in materia di fondi SIE, fattispecie non riferibile all'attuale misura. Si precisa, pertanto, che la percentuale ammissibile è il 10% secondo il metodo di calcolo esplicitato nella FAQ n. 130.